



Il Prefetto della Provincia di Vicenza

Fasc. n. 2018/422-51 Area III- Pat.

VISTA l'istanza, pervenuta in data 27.7.2018, con la quale il Presidente della Società "A.S.D. Carving Club Schio" di Schio chiede la sospensione del traffico veicolare, in occasione della gara ciclistica, denominata "7° Gran Premio Caffè Carraro", che si terrà il giorno 26.8.2018, con partenza dal Comune di Schio alle ore 09,30 per la categoria "Junior, Senior e Veterani" e alle ore 09,35 per la categoria "Gentleman, Supergentleman A, Supergentleman B e Donne";

VISTI il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade comunali dei Comuni di Schio e Marano Vicentino;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/26784/116/1 del 13.10.1997 come modificata ed integrata dalla circolare n. 300/A/55805/116/1 del 9.11.1998, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

VISTA l'autorizzazione allo svolgimento dell'anzidetta competizione ciclistica rilasciata dall'Amministrazione Comunale di Schio;

VISTI gli articoli 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione il giorno **26.8.2018** a partire dalle ore 09,30 fino al termine della gara previsto per le ore 11,00, per tutto il percorso della competizione sopraindicata riprodotto nell'allegato programma che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli Organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio, pronto soccorso ed emergenza, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza.



Il Prefetto della Provincia di Vicenza

Fasc. n. 2018/422-51 Area III- Pat.

DISPONE

altresì che:

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere opportunamente segnalata a cura del personale dell'Organizzazione abilitato per la scorta tecnica, munito di idonei segni di riconoscimento, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.11.2002 n.29;
- l'Organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione;
- gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;
- gli Organizzatori della manifestazione sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui alla deliberazione n. 1080 in data 17.4.2007 della Giunta Regionale del Veneto in attuazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22.

Si invitano gli Enti proprietari delle strade interessate a valutare l'opportunità di disporre obblighi, divieti e limitazioni della sosta a carattere temporaneo, per ciascuna strada o tratto di essa, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade.

Gli Organizzatori avranno cura di dare la massima pubblicità al presente provvedimento avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

Vicenza, data del protocollo

p. IL PREFETTO
IL DIRIGENTE DELL'AREA III
IL VICE PREFETTO
(Galla)

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile (art. 3, comma 2 D.Lgs 39 del 1993).

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di Schio e Marano Vicentino

- Alla Questura di Vicenza
 - Al Comando Provinciale Carabinieri di Vicenza
 - Al Comando Sezione Polizia Stradale di Vicenza
 - Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Vicenza
- e, per conoscenza,
- Agli Organizzatori della gara